



DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2025

L.R.24/200, L.R. 7/2014, D.G.R. n.27 – 431 del 13/10/2014, DELIBERAZIONE DELL'UNIONE N. 11 DEL 27/01/2025

TITOLO AGEVOLATO PER I RESIDENTI NELL'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

Con Deliberazione n. 36 del 16/03/2016 l'Unione Montana VLCC ha approvato il "Disciplinare per la raccolta funghi epigei spontanei" e con Deliberazione n. 11 del 27/01/2025 ha confermato lo stesso e gli importi del titolo per la raccolta funghi per i residenti nell'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, che intendono esercitare la raccolta funghi **esclusivamente sul territorio dell'unione stessa**, come segue:

€ 10,00 PER L'ANNO 2025 € 20,00 PER IL BIENNIO 2025/2026 € 30,00 PER IL TRIENNIO 2025/2027

Nella **CAUSALE DEL VERSAMENTO** dovrà essere indicato: UNIONE MONTANA VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE TITOLO: RACCOLTA FUNGHI ANNO/I/...../....., IL PROPRIO NOMINATIVO, INDIRIZZO E CODICE FISCALE.

La **RICEVUTA** di questo versamento accompagnata da un documento d'identità costituirà il TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI ESCLUSIVAMENTE SUL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE (non vi sono giorni di divieto raccolta).

I Comuni di Ceres e Mezenile non fanno più parte di questa Unione Montana

TITOLO PER LA RACCOLTA SUL TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE

La L.R. 8/9/2014 N. 7 recante modifiche alla L.R. 17/12/2007, N. 24 (TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI) in materia di raccolta funghi disciplina quanto segue:

IMPORTO VERSAMENTO:

€ 5,00 PER IL TITOLO PER LA RACCOLTA GIORNALIERA - € 10,00 PER IL TITOLO PER LA RACCOLTA SETTIMANALE
€ 30,00 PER IL TITOLO PER LA RACCOLTA ANNUALE - € 60,00 PER IL TITOLO PER LA RACCOLTA BIENNALE
€ 90,00 PER IL TITOLO PER LA RACCOLTA TRIENNALE

ENTI A CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO:

UNIONI MONTANE DI COMUNI, ENTI REGIONALI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E LE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI COLLINARI.

La **RICEVUTA** di questo versamento accompagnata da un documento di identità costituirà il TITOLO PERSONALE PER LA RACCOLTA FUNGHI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE (non vi sono giorni di divieto di raccolta).

IL TITOLO ACQUISTATO IN CORSO D'ANNO SARA' VALIDO FINO AL 31/12 DELL'ANNO DI SCADENZA

MODALITA' VERSAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA PAGOPA CON VERSAMENTO PRESSO UFFICI BANCARI, POSTALI, ECC.:

IL VERSAMENTO PRESSO QUESTA UNIONE MONTANA POTRA' ESSERE EFFETTUATO SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

a) **TRAMITE LA PIATTAFORMA "PAGOPA" DIRETTAMENTE ONLINE**

- dall'apposita sezione del sito istituzionale al link: [Portale del Contribuente - Area Pagamenti \(servizipubblicaamministrazione.it\)](http://Portale del Contribuente - Area Pagamenti (servizipubblicaamministrazione.it)) sezione "pagamento spontaneo", selezionando "tesserino raccolta funghi" compilando con le generalità dell'utente e la causale come sopra indicato. dopo il pagamento, verrà rilasciata una ricevuta telematica da conservare e mostrare, insieme al documento di identità, al personale di vigilanza durante eventuale attività di controllo.
- oppure stampando l'avviso e recandosi a effettuare il pagamento alle poste, in banca o nelle ricevitorie che abbiano attivato il servizio;

b) **CONTATTANDO GLI UFFICI UNIONALI** (dalle ore 9 alle 13 dal lunedì al venerdì) per la generazione dello iuv (identificativo univoco di versamento) da parte dell'unione montana e successivo versamento presso uffici bancari, postali, tabaccherie, ecc.

LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL TITOLO DOVRA' EVIDENZIARE LE GENERALITA' E IL LUOGO DI RESIDENZA DEL RACCOGLITORE, NONCHE' IL CODICE FISCALE E RIPORTARE IL PERIODO DI RACCOLTA SCELTO COME SEGUE:

L.R. 24/2007 TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO/I
 OPPURE L.R. 24/2007 TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI VALIDO DAL GIORNO.....AL GIORNO
 OPPURE L.R. 24/2007 TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI VALIDO IL GIORNO.....

NON AVENDO NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, NON È NECESSARIO APPLICARE IMPOSTA DI BOLLO.

QUANTITATIVO E MODALITA' DI RACCOLTA:

Il **LIMITE MASSIMO DI RACCOLTA** giornaliero individuale è stato fissato in kg. 3 indipendentemente dal numero di esemplari raccolti e dalle specie, comprese anche le specie che si possono raccogliere senza alcun versamento.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei, atti a consentire la diffusione delle spore. e' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (borse della spesa).

LA RACCOLTA DEI FUNGHI È VIETATA: nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o sfalciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo; dal tramonto alla levata del sole; nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale (parco naturale del colle del lys e ponte del diavolo).

RACCOLTA SENZA NECESSITA' DEL TITOLO PER LA RACCOLTA:

I PROPRIETARI DEI FONDI non sono tenuti ad alcun versamento ed al rispetto dei limiti di quantità il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti ed affini di primo grado nell'attività di raccolta di funghi sul fondo stesso.

L'Unione Montana, al solo fine di agevolare i proprietari dei terreni nell'opera di dimostrazione della titolarità degli stessi, ha predisposto un **MODELLO-AUTOCERTIFICAZIONE**, pubblicato sul sito istituzionale, sul quale l'avente titolo indica i terreni interessati ed i suoi parenti ed affini di primo grado che hanno diritto ad esercitare la raccolta funghi senza munirsi del titolo. detto modello può essere ritirato presso gli uffici dell'unione.

I MINORI DI ANNI 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati nel numero massimo di due persone, di cui una maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

La L.R. n. 3 del 27/01/2009 art. 3, comma 1 bis, ha stabilito che la raccolta dei chiodini o famigliola buona (armillariella mellea), dei prataioli (agaricus campestris, agaricus macrosporus), delle specie del genere morchella, delle gambe secche (marasmius oreades), dell'orecchione (pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (coprinus comatus) e della mazza di tamburo (macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità del titolo di raccolta, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della l.r. 24/2007 (quantitativo massimo giornaliero individuale di 3 kg. di tutte le specie di funghi).

PER INFO: UFFICIO SEGRETERIA - UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
 - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 - Ceres Frazione Fè n. 2 - Tel. 0123 53339 int. 2 -